**Perequazione retributiva dei dirigenti delle scuole**

***Cos’è la RIA***

La retribuzione individuale di anzianità o RIA è un istituto esistente in tutte le aree di contrattazione del pubblico impiego e non eludibile, previsto dall’art. 9 del D.P.R 44/1990. Si tratta di un assegno *ad personam* di importo pari alla differenza tra il trattamento economico in vigore presso le amministrazioni pubbliche – progressivamente incrementato dagli aumenti per anzianità di servizio – prima della contrattualizzazione e la retribuzione tabellare prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno regolamentato la materia a seguito della contrattualizzazione del pubblico impiego. La RIA compete solo a coloro la cui retribuzione di anzianità era superiore al tabellare al momento del passaggio al diverso regime contrattuale. Questo risponde al principio che vieta la *reformatio in pejus* delle voci retributive aventi natura fissa e continuativa.

Per i dirigenti scolastici la RIA si definisce al 1 settembre 2000.

La RIA di ogni dirigente – una volta andato in quiescenza – dovrebbe alimentare il Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti.

In questo modo, quando tutti i dirigenti scolastici con RIAfossero andati in pensione, il fondo sarebbe stato incrementato di circa 95 milioni di euro (quasi quanto il fondo attuale prima degli interventi della Legge 107/2015) con un significativo aumento delle retribuzioni dei dirigenti in servizio.

***Quando è nato il problema***

Questo sistema ha funzionato fino al 2010 quando il DL 78/2010 ha bloccato l’entrata della RIA nelle casse del fondo, pur essendo la RIA un istituto di natura contrattuale. Naturalmente questo è accaduto in tutte le aree. Per i Dirigenti delle scuole questo blocco è stato particolarmente penalizzante perché è coinciso con un considerevole abbattimento di posti dirigenziali

***Cosa sta opponendo ANP alla decurtazione provocata dal DL 78/2010***

Rispetto al DL 78/2010 ANP, ritenendo illegittima l’interpretazione data dalla Ragioneria Generale dello Stato e la conseguente decurtazione del FUN, ha proposto due distinti ricorsi al TAR del Lazio. Il primo è stato presentato unitariamente con i sindacati dell’area V il 2 gennaio 2015; il secondo è stato presentato nell’autunno 2015 dalla sola ANP con la richiesta di sospensiva della decurtazione di posizione variabile che si stava operando in alcune regioni (richiesta che ha fatto recedere l’Amministrazione dal proseguire con le trattenute).

ANP, sentiti i propri legali, ha scelto di impugnare gli atti amministrativi che sono a monte della decurtazione e di non procedere davanti al giudice del lavoro per due ordini di ragioni. La prima, e più importante, attiene alle probabilità di successo che, secondo i legali dell’Associazione, sarebbero state pressoché nulle in un tribunale ordinario; questa valutazione degli avvocati ha poi trovato conferma in una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24834/2015) relativa ad un’identica fattispecie. La seconda ragione riguarda la legittimazione ad agire: di fronte ad un giudice del lavoro sarebbero dovuti comparire i singoli dirigenti e non l’associazione che li rappresenta (dunque con singoli ricorsi e con costi a carico di ciascuno) e un eventuale giudizio favorevole non sarebbe stato efficace *erga omnes*.

Al momento i due ricorsi sono stati unificati dal TAR del Lazio e aspettano di essere dibattuti.

***Cosa è stato tentato da ANP per ottenere la perequazione***

ANP ha tentato anche la via del contenzioso di fronte al giudice del lavoro ma, purtroppo, la giurisprudenza, dopo un primo momento favorevole, si è attestata su posizioni contrarie ai ricorrenti. Negli ultimi anni, infatti, sono state avviate numerose cause per il riconoscimento, a tutti i dirigenti scolastici entrati con concorso ordinario, di una voce retributiva equiparabile alla RIA o all’assegno *ad personam*. Se in un primo momento alcuni tribunali di primo grado (Roma, Como, Nocera inferiore, Lagonegro) si sono orientati a favore dei dirigenti, nel febbraio 2015 la corte di appello di Roma ha ribaltato una nota sentenza del primo giudice romano (n. 608/2015) – sentenza “madre” di tutte le pronunce favorevoli – e decretato così l’inversione di tendenza della giurisprudenza. Dei cinque ricorsi-pilota lanciati da ANP (Busto Arsizio, Torino, Varese, Taranto, Velletri) due sono stati respinti e gli altri sono ancora pendenti. È chiaro che, al momento, non si può sperare in una soluzione per via giudiziaria e ciò conferma, a posteriori, la validità della nostra impostazione iniziale.

Nelle motivazioni di rigetto si legge: “Considerata la *ratio* della disciplina collettiva, non sussiste disparità di trattamento … gli ex presidi e gli ex docenti incaricati … beneficiano di un trattamento retributivo frutto, in parte, del servizio prestato in quelle specifiche funzioni e che non poteva subire decurtazioni con l’immissione nei ruoli della dirigenza”.

***Perequazione retributiva con gli altri dirigenti pubblici***

Il tentativo di arrivare, attraverso la pronuncia di un giudice, ad una equiparazione retributiva con i dirigenti di altri settori pubblici non ha avuto neanche una breve stagione positiva: i giudizi di merito dei tribunali del lavoro, fin dall’inizio, hanno decretato perdente questa istanza. In questo senso, purtroppo, non ci sono mai stati dubbi. Le sentenze sfavorevoli in primo grado dei tribunali di Brindisi, di Rimini, di Reggio Emilia, di Firenze – cioè tutte le cause che con diverse argomentazioni hanno chiesto una perequazione delle retribuzioni dei dirigenti delle scuole con quelle dei colleghi di altri settori – e un “definitivo” giudizio di appello del tribunale di Lecce (Sentenza n. 1932/2013) hanno delineato, in maniera che non pare modificabile, l’orientamento giurisprudenziale su questo tema: le differenze retributive tra categorie di dirigenti non sono materia di giudizio.